

DIZIONARIO SISTEMATICO DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA

a cura di

Lorenzo F. Pace

ESTRATTO



Jovene editore 2013

Le deroghe al principio generale d'incompatibilità ex art. 107 §§ 2 e 3 TFUE e il Regolamento generale di esenzione per categoria

Sommario: I. LE DEROGHE AL PRINCIPIO GENERALE DI INCOMPATIBILITÀ IN GENERALE. – II. AIUTI COMPATIBILI *IPSO IURE* CON IL MERCATO INTERNO EX ART. 107 § 2 TFUE. – 1. Aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori. – 2. Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. – 3. Aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica Federale di Germania. – III. AIUTI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATI COMPATIBILI CON IL MERCATO INTERNO EX ART. 107 § 3 TFUE. – 1. Aiuti a finalità regionale ex art. 107 § 3, lett. a) e c), TFUE - Cenni. – 2. La realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo ed il grave turbamento dell'economia di uno Stato membro ex art. 107 § 3, lett. b), TFUE. – 3. Promozione della cultura e conservazione del patrimonio ai sensi dell'art. 107 § 3, lett. d), TFUE. – 4. Altre categorie di aiuti ex art. 107 § 3, lett. e), TFUE. – IV. IL REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA. – 1. Aiuti agli investimenti ed all'occupazione. – 2. Aiuti per la tutela ambientale. – 3. Aiuti e capitale di rischio. – 4. Aiuti alla ricerca, sviluppo ed innovazione. – 5. Aiuti alla formazione ed in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili.

I. LE DEROGHE AL PRINCIPIO GENERALE DI INCOMPATIBILITÀ IN GENERALE

Ai sensi dell'art. 107 § 1 TFUE, gli aiuti di Stato, «salvo deroghe contemplate dai trattati», non sono compatibili con il mercato interno qualora, incidendo sugli scambi intracomunitari, falsino o minaccino di falsare il gioco della concorrenza. Questo divieto di massima non è assoluto né incondizionato¹. È lo stesso art. 107 TFUE che ne fissa le deroghe, prevedendo al § 2 gli aiuti compatibili *ipso iure* ed al § 3 quegli aiuti che possono essere giudicati compatibili dalla Commissione europea in forza di una propria valutazione discrezionale. Tutte le deroghe al principio in parola debbono interpretarsi in senso restrittivo².

¹ C. giust. UE, 11 luglio 1996, causa C-39/94, *Syndicat français de l'Express international (SFEI) e altri c. La Poste e altri*, in *Racc.* 1996, p. 1-3547, punto 36.

Esistono altre deroghe che esulano dall'indagine della presente sezione. Si tratta di quelle previste: (i) dall'art. 93 TFUE, relative al coordinamento dei trasporti ed al rimborso delle servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio; (ii) dall'art. 106 § 2 TFUE, concernenti i servizi di interesse economico generale; e (iii) dalla disciplina sugli aiuti c.d. *settoriali*, vale a dire quei regimi ammessi, ad esempio, con riferimento all'audiovisivo, alla radiodiffusione, all'emittenza radiotelevisiva, all'energia elettrica (costi non recuperabili), ai servizi postali, alla costruzione navale, all'industria siderurgica, alla pesca ed all'acquacoltura, all'agricoltura ed ai trasporti.

II. AIUTI COMPATIBILI *IPSO IURE* CON IL MERCATO INTERNO EX ART. 107 § 2 TFUE

L'art. 107 § 2 TFUE, stabilisce la compatibilità *di diritto* con il mercato interno delle seguenti tre categorie di aiuti di Stato, in quanto ritenute *a priori* non produttive di effetti distorsivi sulla concorrenza:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica Federale di Germania che risentono della divisione della nazione, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

Prima della loro concessione da parte dello Stato membro, gli aiuti rientranti in una delle citate categorie devono essere notificati, ai sensi dell'art. 108 § 3 TFUE, alla Commissione europea che sarà te-

² C. giust. UE, 19 settembre 2000, causa C-156/98, *Germania c. Commissione*, in *Racc.* 2000, p. 1-6857, punto 49.

nuta ad effettuare una mera valutazione di coincidenza delle misure proposte con i requisiti formali e tecnici previsti dalla disposizione in parola, senza poter esercitare alcun potere discrezionale in relazione alla compatibilità dell'aiuto³.

1. *Aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori.* – La compatibilità automatica degli aiuti a carattere sociale è determinata dalla pacifica considerazione che dette misure non sono rivolte ad alcuna impresa o produzione bensì al singolo consumatore finale, il quale, per definizione, non è in grado di esercitare alcuna influenza distorsiva sul gioco della concorrenza.

Al fine di riscontrare se un aiuto di Stato sia accordato senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti «è necessario verificare se i consumatori beneficiano dell'aiuto in questione a prescindere da chi sia l'operatore economico che fornisce il prodotto o il servizio atto a perseguire l'obiettivo sociale invocato dallo Stato membro interessato»⁴. Può essere considerato un aiuto a carattere sociale quello della fornitura di prestazioni di servizi a tassi ridotti in favore di utenti che versano in condizioni disagiate⁵. L'esenzione in parola non si applica laddove una misura, di cui i beneficiari diretti sono i consumatori, determini un vantaggio indiretto per taluni operatori di un determinato settore⁶. Gli aiuti a carattere sociale possono rappresentare anche un valido sistema di sostegno finanziario per

garantire migliori collegamenti aerei e facilitare la mobilità dei viaggiatori permettendo di ridurre il prezzo dei biglietti per alcune categorie di passeggeri, quali studenti, pensionati e residenti delle isole⁷.

2. *Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.* – Con riferimento agli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, la Commissione europea, accertata l'esistenza di una calamità naturale o di un evento eccezionale, autorizza aiuti fino al 100% a titolo di indennizzo dei danni materiali. La Commissione europea tende a dare un'interpretazione restrittiva delle nozioni di "calamità naturale" e di "evento eccezionale"; nella prassi, ha considerato come calamità naturali i terremoti⁸, le valanghe, le frane, le inondazioni⁹, le piogge abbondantissime ed i venti caldi di scirocco¹⁰, mentre tra gli eventi eccezionali ha ricompreso la guerra, i disordini interni, gli scioperi, gravi incidenti nucleari o industriali ed incendi che causano perdite estese¹¹.

Questi aiuti sono considerati compatibili soltanto nei limiti in cui ristabiliscono l'equilibrio turbato, esistente tra imprese o rami di produzione prima del verificarsi dell'evento. L'aiuto, che non può risultare in una compensazione eccessiva del danno, deve essere commisurato ai danni causati dagli eventi eccezionali o calamitosi, atteso che la distruzione materiale

³ C. giust. UE, 17 settembre 1980, causa 730/79, *Philip Morris Holland BV c. Commissione*, in *Racc.* 1980, p. 2671, punto 17.

⁴ Trib. UE, 5 agosto 2003, cause riunite T-116/01 e T-118/01, *P&O European Ferries (Vizcaya), SA (T-116/01) e Diputación Foral de Vizcaya (T-118/01) c. Commissione*, in *Racc.* 2003, p. II-2957, punto 163.

⁵ Dec. Comm. UE, 29 novembre 2000, n. 2001/247/CE, C(2000)3931, in G.U.C.E. L 89, 29 marzo 2001, p. 28.

⁶ Trib. UE, 15 giugno 2010, causa T-177/07, *Mediaset S.p.A. c. Commissione europea*, in *Racc.* 2010, p. II-2341, punto 75.

⁷ Dec. Comm. UE, 14 giugno 2012, Aiuto di Stato n. SA. 34643 (2012/N), C(2012) 4107 final.

⁸ In data 19 dicembre 2012, la Commissione europea ha autorizzato l'Italia ad attuare un regime di aiuti di Stato per 2,66 miliardi di euro a

sostegno della ripresa dell'agricoltura italiana dai danni provocati dai terremoti che hanno colpito Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il 20 e 29 maggio 2012. V. comunicato stampa della Commissione europea del 19 dicembre 2012, n. IP/12/1418; Dec. Comm. UE, 17 ottobre 2012, Aiuto di Stato n. SA.33083 (2012/C) (*ex* 2012/NN) ed Aiuto di Stato n. SA.35083 (2012/C) (*ex* 2012/NN), C(2012) 7128 final.

⁹ Dec. Comm. UE, 14 agosto 2009, Aiuto di Stato n. 210/2009, C(2009)6486.

¹⁰ Dec. Comm. UE, 27 giugno 2011, Aiuto di Stato n. SA. 32683 (2011/N), C(2011) 4682 definitivo.

¹¹ Si vedano gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, in G.U.U.E. C-319, 27 dicembre 2006, p. 1.

dei beni deve essere una conseguenza diretta e comprovata di detti eventi. Sono necessarie, quindi, la ricorrenza di un chiaro collegamento causale tra i danni e l'evento calamitoso o eccezionale ed una valutazione il più possibile precisa dei danni subiti dai soggetti interessati¹². Le notifiche di misure di aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati da avverse condizioni atmosferiche vanno corredate con adeguate e puntuali informazioni meteorologiche¹³.

Il legislatore nazionale, con l'art. 47 della l. 24 dicembre 2012, n. 234 (non applicabile al settore dell'agricoltura)¹⁴, è intervenuto nella materia, sottoponendo la concessione di aiuti *ex art.* 107 § 2, lett. b), TFUE, alle seguenti condizioni:

a) l'area geografica nella quale il beneficiario esercita la propria attività economica rientri fra quelle per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 5 della l. 24 febbraio 1992, n. 225;

b) vi sia prova che il danno, nelle sue componenti di danno emergente e di lucro cessante, è conseguenza diretta dell'evento calamitoso;

c) l'aiuto pubblico, anche se concesso da diverse autorità, di livello statale, regionale o locale, non superi complessivamente l'ammontare del danno subito;

d) l'aiuto pubblico, cumulato con eventuali altri risarcimenti del medesimo danno, provenienti da altre fonti, non superi complessivamente l'ammontare del danno, maggiorato dell'importo dell'eventuale premio assicurativo pagato per l'anno in corso.

3. *Aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica Federale di Germania.* – Sugli aiuti concessi a determinate regioni tedesche per compensare gli svantaggi economici discendenti dalla divisione della Germania, malgrado dette

misure paiano aver perduto la loro utilità pratica, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che non è corretto ritenere che la lett. c), § 2, art. 107 TFUE, sia stata implicitamente abrogata in seguito alla riunificazione tedesca; a conferma di questa posizione, vi è la nuova formulazione della disposizione in commento, in base a cui il Consiglio, cinque anni dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e su proposta della Commissione europea, può abrogare la deroga ivi contenuta.

La richiamata previsione deve essere interpretata restrittivamente, in quanto l'espressione «divisione della Germania» si riferisce storicamente alla demarcazione della linea di separazione tra le due zone nel 1948, mentre gli «svantaggi economici provocati da tale divisione» riguardano esclusivamente quelli determinati dall'isolamento causato dalla creazione o dalla conservazione di questa linea di confine, come l'interclusione di certe regioni, l'interruzione delle vie di comunicazione o, ancora, la perdita degli sbocchi naturali di alcune imprese che necessitano di essere sostenute sia per potersi adattare alla nuova situazione sia per sopravvivere a tali svantaggi¹⁵. Per la conseguenza, gli aiuti *ex lett. c)*, § 2, art. 107 TFUE, dovranno essere destinati solamente a compensare gli svantaggi economici provocati *direttamente* dalla divisione geografica della Germania¹⁶.

III. AIUTI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATI COMPATIBILI CON IL MERCATO INTERNO *EX ART.* 107 § 3 TFUE

L'art. 107 § 3 TFUE, stabilisce che «*possono considerarsi compatibili*» con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, op-

¹² C. giust. UE, 26 febbraio 2006, cause riunite C-346/03 e C-529/03, *Atzeni e a. - Scalas, Lilliu c. Regione autonoma della Sardegna*, in G.U.U.E. C-131, 3 giugno 2006, p. 5, punto 79.

¹³ Dec. Comm. UE, 27 settembre 2005, Aiuto di Stato n. 402/2005, C(2005) 3694, in G.U.U.E. C-308, 6 dicembre 2005, p. 10.

¹⁴ In G.U.R.I., 4 gennaio 2013, n. 3.

¹⁵ Trib. UE, 15 dicembre 1999, cause riunite T-132/96 e T-143/96, *Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH c. Commissione*, in *Racc.* 1999, p. II-3663, punto 129.

¹⁶ C. giust. UE, 30 settembre 2003, causa C-301/96, *Germania c. Commissione*, in *Racc.* 2003, p. I-9919, punto 72.

pure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'art. 349 TFUE, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione europea in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione europea.

Nell'applicazione dell'art. 107 § 3 TFUE, la Commissione europea dispone di un ampio potere discrezionale che deve essere utilizzato verificando l'impatto dell'aiuto sulla concorrenza e sul commercio intracomunitario al fine di valutare se gli aiuti menzionati nella suddetta previsione «possono considerarsi compatibili» col mercato interno¹⁷. Questo potere è ben più ampio di quello conferito all'esecutivo comunitario in applicazione della deroga prevista dal § 2 dell'art. 107 TFUE, in base al quale la Commissione europea si limita soltanto a verificare l'esistenza di determinate condizioni formali. Nell'esercizio di detto potere, la Commissione europea deve conciliare gli obiettivi della libera concorrenza e della solidarietà comunitaria, nel rispetto del principio della proporzionalità¹⁸. La discrezionalità di cui si discute implica che il sindacato esercitato dal giudice comunitario sulla decisione della Commissione europea si limiti alla

verifica dell'osservanza delle norme di procedura e dell'obbligo di motivazione ex art. 296 TFUE, nonché dell'esattezza materiale dei fatti, dell'insussistenza di un errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere. Non spetta al giudice comunitario sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione europea¹⁹.

1. *Aiuti a finalità regionale ex art. 107 § 3, lett. a) e c), TFUE - Cenni.* – Per una completa trattazione sugli aiuti di Stato a finalità regionale ex art. 107 § 3, lett. a) e c), TFUE, si rimanda alla relativa voce in questo Dizionario. Qui, ci si limita a mettere in evidenza come la deroga contenuta nella lett. a) riguardi le regioni nelle quali la situazione economica sia estremamente sfavorevole rispetto all'Unione europea nel suo complesso; mentre quella contenuta nella lett. c) abbia una portata più ampia, permettendo lo sviluppo di determinate regioni, senza essere limitata dalle condizioni economiche previste dalla lett. a)²⁰. Atteso che gli aiuti di cui alla lett. c) sono destinati a regioni comunque meno svantaggiate rispetto a quelle di cui alla lett. a), detti aiuti potranno essere ammessi in misura molto limitata ed una piccola parte del territorio nazionale di uno Stato membro potrà beneficiarne. Si tratta di aiuti destinati a porre rimedio a squilibri regionali in uno Stato membro, anche se la situazione economica complessiva è di livello superiore rispetto alla media comunitaria. Per l'apprezzamento degli aiuti in parola, la Commissione europea applica gli *Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013* che rimarranno in vigore sino al 31 dicembre 2013²¹.

2. *La realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo ed il grave turbamento dell'economia di uno Stato membro ex art. 107 § 3, lett. b),*

¹⁷ C. giust. UE, 17 settembre 1980, causa 730/79, cit., in *Racc.* 1980, p. 2671, punti 24-26.

¹⁸ Trib. UE, 12 dicembre 1996, causa T-380/94, *Aiuffass e Akt c. Commissione*, in *Racc.* 1996, p. II-2169, punto 54.

¹⁹ Trib. UE, 11 luglio 2002, causa T-152/99,

Hijos de Andrés Molina, SA (HAMSA) c. Commissione, in *Racc.* 2002, p. II-3049, punto 48.

²⁰ C. giust. UE, 14 ottobre 1979, causa 248/84, *Germania c. Commissione*, in *Racc.* 1987, p. 4013, punto 19.

²¹ In G.U.U.E. C 54, 4 marzo 2006, p. 13.

TFUE. – Per «importante progetto di comune interesse europeo», secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, si deve intendere un progetto facente parte di un programma transnazionale europeo sostenuto congiuntamente da diversi Stati membri o che si inserisca in un'azione concordata da diversi Stati membri al fine di fare fronte ad una minaccia comune, come l'inquinamento ambientale²². Affinché un progetto sia valutato «di comune interesse europeo» non è necessario che tutti gli Stati membri vi partecipino. Non rientra in questa definizione un investimento teso a rafforzare la posizione dell'Unione europea nei mercati di esportazione ed a garantire la sua indipendenza da importazioni²³. La Commissione europea ha considerato che un aiuto specifico a favore di un investimento di un'unica società in un particolare settore non possa essere considerato compatibile col mercato comune in base alla deroga in commento²⁴; allo stesso modo è stata valutata una misura (i) destinata ad imprese pubbliche di uno Stato membro e non dell'Unione europea nel suo insieme, e (ii) non avente ad oggetto un progetto concreto, preciso e ben definito²⁵.

Il «grave turbamento dell'economia di uno Stato membro» deve incidere sull'economia nazionale nel suo complesso e non soltanto su singole regioni, aree o specifici settori produttivi e la sua gravità (e conseguente compatibilità col TFUE) deve essere valutata con riferimento al

contesto comunitario (e non a quello di un singolo Stato membro)²⁶. Qualsiasi deroga ai sensi dell'art. 107 § 3, lett. b), TFUE che autorizzi aiuti di Stato deve garantire che tali misure siano limitate a quanto necessario per raggiungere l'obiettivo dichiarato.

La deroga in commento è stata applicata dalla Commissione europea per concedere aiuti per fare fronte a crisi economiche. Nel caso *Industria greca*, è stato autorizzato un regime di aiuti in favore delle imprese elleniche per fronteggiare la grave situazione economica del Paese che aveva imposto rigorose misure di politica economica, tra cui la totale eliminazione dell'indicizzazione dei salari, un'imponente riforma fiscale ed una manovra restrittiva della politica monetaria e creditizia²⁷.

In realtà, è con la crisi finanziaria mondiale dell'autunno del 2008 che questa deroga è divenuta di rilevanza cruciale, rappresentando la base giuridica su cui fondare le misure di aiuto necessarie per affrontare la crisi sistemica del settore bancario dell'Unione europea. Detta crisi è stata considerata come un grave turbamento non di uno Stato membro ma dell'intero mercato interno, data l'eccezionalità di una situazione che stava mettendo a rischio il funzionamento dei mercati finanziari²⁸. Dall'inizio della crisi, la Commissione europea ha pubblicato sei comunicazioni afferenti al sostegno pubblico agli enti finanziari, fondate sull'art. 107 § 3, lett. b), TFUE²⁹.

²² C. giust. UE, 8 marzo 1988, cause riunite 62/87 e 72/87, *Exécutif Régional Wallon c. Commissione*, in *Racc.* 1988, p. 1573, punto 22.

²³ Concl. Lenz, 19 gennaio 1988, cause riunite 62/87 e 72/87, *Exécutif Régional Wallon c. Commissione*, in *Racc.* 1988, p. 1573, punti 25, 37 e 38.

²⁴ Dec. Comm. UE, 15 novembre 1988, n. 89/254/CEE, in G.U.C.E. L 106, 18 aprile 1989, p. 34.

²⁵ Dec. Comm. UE, 4 luglio 2006, n. 2006/748/CE, relativa all'aiuto di Stato C-30/2004 (ex NN 34/2004), in G.U.U.E. L 307, 7 novembre 2006, p. 219.

²⁶ Dec. Comm. UE, 27 giugno 1984, n. 84/508/CEE, in G.U.C.E. L 283, 27 ottobre 1984, p. 42; Trib. UE, 15 dicembre 1999, cause riunite T-132/96 e T-143/96, cit., punto 167.

²⁷ Dec. Comm. UE, 7 ottobre 1987, n. 88/167/CEE, in G.U.C.E. L 76, 22 marzo 1988, p. 18.

²⁸ Dec. Comm. UE, 20 febbraio 2009, Aiuto di Stato n. 97/2009, C(2009) 1288 definitivo.

²⁹ Comunicazione della Commissione – L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale, in G.U.U.E. C-270, 25 ottobre 2008, p. 8; comunicazione della Commissione - La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza, in G.U.U.E. C-10, 15 gennaio 2009, p. 2; comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario, in G.U.U.E. C-72, 26 marzo 2009, p. 1; comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato, in G.U.U.E. C-195, 19 agosto 2009, p. 9; comunica-

Nel medesimo quadro di crisi, questa disposizione ha inoltre rappresentato la base giuridica del c.d. *Quadro Unionale Temporaneo* che ha permesso agli Stati membri di adottare misure di aiuto di Stato supplementari, tese ad agevolare l'accesso delle imprese ai finanziamenti per permettere loro di investire in tali circostanze eccezionali³⁰.

3. *Promozione della cultura e conservazione del patrimonio ai sensi dell'art. 107 § 3, lett. d), TFUE.* – La deroga in esame è stata introdotta nel 1992 dal Trattato di Maastricht, inserendo la cultura tra le politiche comunitarie cui espressamente si riferisce l'art. 167 TFUE, laddove prevede che l'Unione europea contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune³¹. La cultura è anche l'oggetto dell'art. 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea³². Il termine "cultura", secondo la Commissione europea, va interpretato restrittivamente ed applicato al contenuto ed alla natura del prodotto cul-

turale in esame e non al mezzo utilizzato o alla sua distribuzione. In ogni caso, «le esigenze in materia d'istruzione e di democrazia di uno Stato membro sono da considerarsi distinte dalla promozione della cultura» di cui all'art. 107 § 3, lett. d), TFUE³³.

La Commissione europea è tenuta a verificare che il fine per cui l'aiuto di Stato viene richiesto sia di natura culturale. Deve accertare che la misura: *i*) sia volta a perseguire uno specifico obiettivo culturale (ad es., la diffusione di determinate lingue, quali il basco, il catalano o il galiziano) o abbia una evidente vocazione alla tutela del patrimonio; *ii*) sia idonea allo scopo (vale a dire, che sia proporzionata ed abbia un effetto incentivante); *iii*) abbia un limitato impatto sul gioco della concorrenza³⁴. Inoltre, è necessario che il prodotto culturale sia chiaramente identificato o identificabile.

Grande rilevanza in questo ambito hanno gli aiuti alla produzione cinematografica e televisiva, attività considerate fondamentali per il buon funzionamento delle democrazie dell'Unione europea. Nella comunicazione sul cinema³⁵, la

zione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1 gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, in G.U.U.E. C-329, 7 dicembre 2010, p. 7; comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1 gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, in G.U.U.E. C-356, 6 dicembre 2011, p. 7.

³⁰ Comunicazione della Commissione - Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria, in G.U.U.E. C-6, 11 gennaio 2011, p. 5. Si noti che la validità delle norme afferenti al quadro unionale temporaneo è cessata in data 31 dicembre 2011. Con riferimento alle ipotesi di salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà, si veda, nel quadro degli aiuti di Stato con obiettivi orizzontali, la comunicazione della Commissione, Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, in G.U.U.E. C-244, 1° ottobre 2004, p. 2.

³¹ Il comma 4 dell'art. 167 TFUE prevede che: «L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture».

³² In G.U.C.E. C-364, 18 dicembre 2000, p. 1.

³³ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, in G.U.U.E. C-257, 27 ottobre 2009, p. 1, punto 34.

³⁴ Dec. Comm. UE, 31 maggio 2012, Aiuto di Stato n. SA.34138 (2012/N), C(2012)3700 final.

³⁵ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive, COM/2001/0534 def., in G.U.C.E. C-43, 16 febbraio 2002, p. 6, come modificata dai seguenti provvedimenti: comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul seguito alla comunicazione della Commissione su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (comunicazione sul cinema) del 26 settembre 2001 (pubblicata nella G.U.C.E. C-43 del 16 febbraio 2002), in G.U.U.E. C-123, 30 aprile 2004, p. 1; comunicazione della Commissione relativa alla proroga della comunicazione facente seguito alla comunicazione della Commissione relativa a taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (comunicazione sul cinema) del 26 settembre 2001, in G.U.U.E. C-134, 16 giugno 2007, p. 5; comunicazione della Commissione relativa ai criteri di valutazione degli aiuti di Stato di cui alla comuni-

Commissione europea ha enunciato i seguenti quattro specifici criteri di compatibilità per autorizzare gli aiuti alla produzione cinematografica e televisiva:

i) gli aiuti devono avere ad oggetto un prodotto culturale. Ogni Stato membro deve garantire che il contenuto della produzione sovvenzionata sia di natura culturale in base a criteri nazionali verificabili;

ii) il produttore deve essere libero di spendere almeno il 20% del bilancio del film in altri Stati membri senza subire riduzioni della sovvenzione prevista dal regime. La Commissione europea ha quindi accettato come criterio di ammissibilità la territorializzazione in termini di spesa fino ad un massimo dell'80% dei costi di produzione di un film o di un'opera televisiva che usufruiscano di sovvenzioni;

iii) l'intensità degli aiuti – vale a dire, l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili – deve essere limitata al 50% del bilancio di produzione, al fine di stimolare le normali iniziative commerciali proprie di un'economia di mercato ed evitare una corsa agli aiuti tra gli Stati membri. I film *difficili* e con risorse finanziarie modeste non sono soggetti a detto limite. La Commissione europea ritiene che, in base al principio di sussidiarietà, spetti a ciascuno Stato membro definire il concetto di «*film difficile e con risorse finanziarie modeste*» secondo i parametri nazionali;

iv) onde garantire la neutralità dell'effetto incentivante degli aiuti e per evitare che lo Stato membro che eroga la sovvenzione attiri o protegga le attività in questione, non sono consentiti ulteriori aiuti a specifiche attività cinematografiche (ad es., la postproduzione)³⁶.

4. *Altre categorie di aiuti ex art. 107 § 3, lett. e), TFUE.* – L'art. 107 § 3, lett. e),

cazione della Commissione relativa a taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (comunicazione sul cinema) del 26 settembre 2001, in G.U.U.E. C-31, 7 febbraio 2009, p. 1.

³⁶ Dec. Comm. UE, 16 luglio 2008, Aiuto di Stato n. 60/2008, C(2008) 3501 definitivo.

³⁷ C. giust. UE, 18 maggio 1993, cause riunite C-356/90 e C-180/91, *Regno del Belgio c. Commissione*, in *Racc.* 1993, p. I-2323, punto 26.

³⁸ Trib. UE, 22 ottobre 1996, causa T-266/94, *Foreningen af Jernskibs*, in *Racc.* 1996, p. II-1399,

TFUE, attribuisce al Consiglio il potere di creare discrezionalmente, deliberando su proposta della Commissione europea, nuove categorie di aiuti in deroga al generale principio di incompatibilità, allargando in questo modo «*il ventaglio degli aiuti che possono essere considerati compatibili*»³⁷. Alla Commissione europea spetta il compito di apprezzare la compatibilità delle misure in parola ex art. 108 § 3 TFUE; la discrezionalità dell'esecutivo comunitario deve restare nell'alveo delle condizioni fissate dal Consiglio³⁸.

IV. IL REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA

Il Reg. 994/98/CE del Consiglio autorizza la Commissione europea ad adottare appositi regolamenti di esecuzione atti a dichiarare che, ex art. 107 TFUE, sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 108 § 3 TFUE, i seguenti aiuti di Stato: a favore delle piccole e medie imprese (PMI); a favore della ricerca e dello sviluppo; a favore della tutela dell'ambiente; a favore dell'occupazione e della formazione; e quegli aiuti conformi alla carta approvata dalla Commissione europea per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale³⁹.

In base a detta delega, la Commissione europea ha adottato il Reg. 800/2008/CE («Regolamento»)⁴⁰ – entrato in vigore il 30 agosto 2008 e che si applicherà sino al 31 dicembre 2013 – in cui vengono contemplate 26 categorie di aiuti che non occorre notificare alla Commissione europea. Tutte queste categorie possono essere applicate alle PMI, imprese che svolgono un ruolo cruciale per la creazione di occupazione, fungendo da stabilizzatore sociale e da volano economico. La definizione di

punto 169. Cfr., Dec. Comm. UE, 8 agosto 2008, Aiuti di Stato n. 68/2008 e n. 69/2008, C(2008)4356.

³⁹ Reg. 994/98/CE del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali, in G.U.C.E. L 142, 14 maggio 1998, p. 1.

⁴⁰ Reg. 800/2008/CE della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, in G.U.U.E. L 214, 9 agosto 2008, p. 3.

PMI è contenuta nell'Allegato I del Regolamento: sono da considerarsi "microimprese", "piccole imprese" e "medie imprese" quelle che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro⁴¹.

1. *Aiuti agli investimenti ed all'occupazione.* – Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, sono considerati compatibili con il mercato interno gli aiuti alle *piccole imprese* di nuova costituzione che non superino: *i*) i 2 milioni di euro per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga di cui all'art. 107 § 3, lett. *a*), TFUE; *ii*) 1 milione di euro per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga *ex art.* 107 § 3, lett. *c*), TFUE. L'intensità di aiuto non supera: *i*) nelle regioni *ex art.* 107 § 3, lett. *a*), TFUE, il 35% dei costi ammissibili sostenuti nei primi 3 anni dalla costituzione dell'impresa ed il 25% nei due anni successivi; *ii*) nelle regioni *ex art.* 107 § 3, lett. *c*), TFUE, il 25% dei costi ammissibili sostenuti nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa ed il 15% nei due anni successivi. Tali intensità possono essere aumentate del 5% nelle regioni *ex art.* 107 § 3, lett. *a*), TFUE, con un prodotto interno lordo *pro capite* inferiore al 60% della media UE-25, nelle regioni con una densità di popolazione inferiore ai 12,5 abitanti/km² e nelle piccole isole con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nonché per altre comunità delle stesse dimensioni che risentono di un isolamento

⁴¹ V. Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, in G.U.U.E. L 125, 20 maggio 2003, p. 36.

⁴² Considerando 45 del Reg. 800/2008/CE.

⁴³ Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, in G.U.U.E. C-82, 1

analogo. Sono costi ammissibili le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché i costi effettivamente sostenuti nei primi 5 anni dalla costituzione dell'impresa (tra cui, ad es., le spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e quelle inerenti energia, acqua, e riscaldamento).

L'art. 15 del Regolamento permette la concessione di aiuti agli investimenti ed all'occupazione in favore delle PMI qualora l'intensità dell'aiuto non superi: *i*) il 20% dei costi ammissibili nel caso delle "piccole imprese"; *ii*) il 10% dei costi ammissibili nel caso delle "medie imprese". Sono ammissibili i seguenti costi: *i*) i costi per gli investimenti materiali ed immateriali; oppure *ii*) i costi salariali stimati per i posti di lavoro creati direttamente dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di 2 anni.

Per la prima volta, il legislatore comunitario si occupa espressamente del tema dell'imprenditoria femminile: l'art. 16 autorizza regimi di aiuti in favore di piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile. Detti aiuti non debbono superare il valore di 1 milione di euro per impresa e l'intensità dell'aiuto non deve superare il 15% dei costi ammissibili dei primi 5 anni dalla costituzione dell'impresa. Tra i costi ammissibili, vi rientrano i contributi assistenziali per figli e familiari, compresi eventualmente i costi a copertura del congedo parentale.

2. *Aiuti per la tutela ambientale.* – La promozione di uno sviluppo sostenibile «costituisce uno dei principali pilastri della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, assieme alla competitività e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico»⁴². La materia è, inoltre, regolata dalla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, applicabile sino al 31 dicembre 2014⁴³.

aprile 2008, p. 1. V. anche: Dec. Consiglio, 10 dicembre 2010, n. 2010/787/UE, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, in G.U.U.E. L 336, 21 dicembre 2010, p. 24; orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra

Con l'art. 18 del Regolamento, si considerano compatibili col mercato interno gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie. Gli investimenti sovvenzionati devono soddisfare una delle seguenti condizioni alternative: *i)* consentire al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall'esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie; *ii)* consentire al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie. L'intensità di aiuto non supera il 35% dei costi ammissibili. Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle "piccole imprese" e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle "medie imprese". I costi ammissibili, da verificarsi anche attraverso una indagine controfattuale, corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie applicabili, senza tenere conto dei vantaggi e dei costi operativi.

Il successivo art. 19 ammette regimi di aiuto afferenti agli investimenti per l'acquisto di mezzi di trasporto nuovi che consentono alle imprese attive nel settore del trasporto di superare le norme comunitarie di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie. L'art. 20 favorisce lo sviluppo delle PMI, prevedendo aiuti che consentano a dette imprese di adeguarsi a nuove norme comunitarie che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore. In questo caso, l'intensità dell'aiuto non supera il 15% dei costi

ammissibili per le "piccole imprese" ed il 10% dei costi ammissibili per le "medie imprese" se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo più di 3 anni prima della data d'entrata in vigore delle norme; essa non supera il 10% per le "piccole imprese" se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo tra 1 e 3 anni prima della data d'entrata in vigore delle norme.

Con riferimento agli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente che permettono risparmi energetici, di cui all'art. 21, è interessante notare che i calcoli dei costi ammissibili debbono essere certificati da un revisore dei conti. Sia per gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento (art. 22) che per quelli volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 23), l'intensità di aiuto non supera il 45% dei costi ammissibili e può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle "piccole imprese" e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle "medie imprese". Sono previsti anche aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale (art. 24) e sotto forma di sgravi da imposte ambientali di cui alla direttiva 2003/96/CE (art. 25)⁴⁴.

3. *Aiuti e capitale di rischio.* – Per la prima volta, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio vengono ricompresi in un regolamento di esenzione (artt. 28 e 29 del Regolamento). La Commissione europea definisce capitale di rischio «il finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi seed, start-up e di espansione), compresi gli investimenti informali effettuati dai business angels, il venture capital e le borse alternative specializzate nelle PMI, comprese le imprese a forte crescita»⁴⁵.

dopo il 2012, in G.U.U.E. C-158, 5 giugno 2012, p. 4; e comunicazione della Commissione che modifica la comunicazione della Commissione orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012, in G.U.U.E. C-387, 15 dicembre 2012, p. 5.

⁴⁴ Dir. 2003/96/CE del Consiglio, 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la

tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in G.U.U.E. L 283, 31 ottobre 2003, p. 51.

⁴⁵ Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, in G.U.U.E. C-194, 18 agosto 2006, p. 2. V. comunicazione della Commissione recante modifica degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capi-

Il capitale di rischio rappresenta un fattore determinante per l'innovazione, la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, specialmente per le PMI. L'intervento assume la forma di partecipazioni in un fondo di investimento di *private equity* orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali e finanziati almeno in misura del 50% da investitori privati. Le rate di investimento realizzate dal fondo di investimento non devono superare 1,5 milioni di euro per impresa destinataria su un arco di 12 mesi. Il fondo deve fornire almeno il 70% degli stanziamenti complessivi investiti a favore di PMI sotto forma di *equity* e *quasi-equity*.

4. *Aiuti alla ricerca, sviluppo ed innovazione.* – Ai sensi dell'art. 173 § 1 TFUE, l'Unione europea e gli Stati membri hanno il compito di svolgere, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, un'azione volta a «favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico». Gli aiuti in parola, disciplinati negli artt. da 30 a 37 del Regolamento, tendono a stimolare la crescita economica, permettendo specie alle PMI, di avere accesso alle innovazioni tecnologiche, al trasferimento di tecnologia ed a personale altamente qualificato⁴⁶.

L'art. 33 permette alle PMI di ottenere aiuti a copertura delle spese relative alla concessione ed al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale, sancendo che i costi ammissibili ricomprendono tutti i costi connessi con l'ottenimento e la difesa di diritti di proprietà industriale (ivi inclusi i costi di traduzione necessari per il riconoscimento del diritto di proprietà industriale in varie giurisdizioni). Con riguardo agli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione, specificamente riservati alle PMI dall'art. 36, l'aiuto non può superare l'importo di 200.000 euro per singolo beneficiario per un periodo di 3 anni. Tra i costi

ammissibili, rientrano, ad es., quelli relativi a servizi di trasferimento di tecnologie, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza.

Gli aiuti a «nuove imprese innovative» (art. 35) non possono superare la soglia di 1 milione di euro e vanno concessi *una tantum* soltanto a «piccole imprese»: i) esistenti da meno di 6 anni al momento della concessione dell'aiuto; e ii) i cui costi di ricerca e sviluppo non siano inferiori al 15% del totale dei propri costi operativi in almeno uno dei 3 anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una «start-up», nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno.

Una PMI ha la possibilità di poter utilizzare le capacità tecniche di personale altamente qualificato ricorrendo agli aiuti di Stato previsti dall'art. 37. Il personale, che deve avere un'anzianità di almeno 2 anni, viene messo a disposizione da organismi di ricerca o da grandi imprese e non andrà a sostituire risorse umane della PMI ma dovrà ricoprire funzioni nuove relative ad attività di ricerca, sviluppo ed innovazione. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili (tra cui rientrano le spese per l'agenzia di collocamento e l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione) per un periodo massimo di 3 anni per impresa e per persona.

5. *Aiuti alla formazione ed in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili.* – L'art. 145 TFUE prevede che gli Stati membri e l'Unione europea debbano adoperarsi per «sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici». La promozione della formazione e dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili rappresenta dunque un obiettivo fonda-

tale di rischio nelle piccole e medie imprese, in G.U.U.E. C-329, 7 dicembre 2010, p. 4.

⁴⁶ V. la Disciplina comunitaria in materia di

aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, in G.U.U.E. C-323, 30 dicembre 2006, p. 1.

mentale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

Con riferimento agli aiuti alla formazione, l'art. 38 del Regolamento distingue tra "formazione generale" (la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione) e "formazione specifica" (la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente). L'art. 39 prevede che l'intensità di aiuto non debba superare il 25% dei costi ammissibili per la formazione specifica ed il 60% dei costi ammissibili per la formazione generale; detta intensità può essere aumentata, fino all'80% dei costi ammissibili, di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili o per aiuti concessi alle "medie imprese" e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle "piccole imprese"⁴⁷.

Per i "lavoratori svantaggiati" – vale a dire quegli individui che: *i*) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; *ii*) non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale; *iii*) hanno superato i 50 anni di età; *iv*) vivono soli con una o più persone a carico; *v*) sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; *vi*) sono membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie

esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile (art. 2.18) – l'art. 40 regola gli aiuti per la loro assunzione sotto forma di integrazioni salariali. L'intensità di aiuto non può superare il 50% dei costi salariali per un periodo non superiore a 12 mesi successivi all'assunzione; nel caso di lavoratore "molto svantaggiato" (quel soggetto che sia disoccupato da almeno 24 mesi *ex art.* 2.19), i costi salariali rilevanti saranno quelli relativi ad un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

Gli aiuti di Stato relativi ai "lavoratori disabili" (quei lavoratori che, ai sensi dell'art. 2.20, sono riconosciuti tali dall'ordinamento nazionale di riferimento oppure che siano affetti da impedimenti accertati) vengono disciplinati negli artt. 41 e 42. Il primo ammette degli aiuti nella medesima forma (integrazioni salariali) prevista dall'art. 40; in questo caso, l'intensità di aiuto non deve superare il 75% dei costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato assunto. Gli aiuti fissati nell'art. 42 tendono a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di detti lavoratori; l'intensità di aiuto non può essere superiore al 100% dei costi ammissibili che sono più ampi di quelli contemplati dall'art. 41, includendo, ad esempio, i costi per l'adeguamento dei locali e per l'acquisto di ausili tecnologici dedicati a lavoratori disabili⁴⁸.

NICCOLÒ LANDI

Bibliografia

F. FERRARO, «L'evoluzione della politica sugli aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria», in *Dir. Un. eur.*, 2012, 2, pp. 335 ss.; L. HANCHER - T. OTTERVANGER - P.J. SLOT, *EU State Aids*, Londra, 2012; G. TESAURO, *Diritto dell'Unione europea*, Padova, 2010, pp. 800 ss.

⁴⁷ In materia, trova applicazione anche la comunicazione della Commissione, Criteri per l'analisi della compatibilità di aiuti di Stato alla formazione soggetti a notifica individuale, in G.U.U.E. C-188, 11 agosto 2009, p. 1.

⁴⁸ V. anche la comunicazione della Commissione, Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale, in G.U.U.E. C-188, 11 agosto 2009, p. 6.